

# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 DIC. 2001

=====

ADDI' 14 DIC. 2001 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE. COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
.....OMISSIS

ASSENTI: STORACE - ARACRI - AUGELLO - DIONISI - SARACENI - VERZASCHI

DELIBERAZIONE N° 1909

OGGETTO: Proroga convenzione per la fornitura di lavoro temporaneo ai sensi della legge n.196/1997 sino al 30.4.2002 e comunque non oltre la data di stipula del nuovo contratto di fornitura con la Società vincitrice dell'appalto di servizi bandito con determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse e Sistemi n. 2269 del 19.11.2001.



OGGETTO: Proroga convenzione per la fornitura di lavoro temporaneo ai sensi della legge n.196/1997 sino al 30.4.2002 e comunque non oltre la data di stipula del nuovo contratto di fornitura con la Società vincitrice dell'appalto di servizi bandito con determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse e Sistemi n. 2269 del 19.11.2001.

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Personale, Demanio, Patrimonio ed Informatica;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.435 del 9 febbraio 1999 con la quale, tra altro, sono state specificate le attribuzioni ed i compiti connessi alle direzioni dei Dipartimenti;


VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3702 del 6 luglio 1999 che approva, tra altro, la procedura per le determinazioni dirigenziali;

VISTO il decreto Legislativo n. 165/2001, che prevede, all'art. 36, che "le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale di cui ai commi precedenti, si avvalgono delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa."(comma 1°), e che "in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione."(comma 8°);

VISTA la legge 196/1997 che, nei casi di utilizzazione di professionalità non previste nei normali assetti e nei casi di sostituzioni di lavoratori assenti, prevede la possibilità di ricorrere al contratto di lavoro temporaneo, definendolo come il contratto mediante il quale un'impresa di lavoro temporaneo, iscritta all'albo previsto dalla stessa legge, pone uno o più lavoratori a disposizione di un'impresa che ne utilizzi la prestazione lavorativa;

CONSIDERATO che, in base alla previsione del menzionato art. 36, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, anche la pubblica amministrazione può utilizzare in via temporanea lavoratori regolarmente assunti da società di lavoro interinale, appositamente autorizzate dal Ministero del lavoro e della Previdenza sociale, ex art. 2, comma 1 della legge 196/1997, e che tale normativa consente di fronteggiare esigenze temporanee di personale in tempi brevissimi, evitando la fase della selezione ed eliminando adempimenti gestionali, e può rivelarsi particolarmente utile in relazione ai processi di cambiamento che le amministrazioni stanno attraversando e che spesso richiedono l'apporto temporaneo di nuove professionalità non reperibili all'interno delle stesse amministrazioni;

VISTO l'accordo tra l'ARAN e le Organizzazioni Sindacali, sottoscritto in data 9 agosto 2000, per la disciplina, nel settore pubblico, del rapporto di lavoro del personale assunto con contratto di lavoro temporaneo, che prevede, in particolare: che



i lavoratori in affitto non potranno essere più del 7% dei lavoratori a tempo indeterminato; che il ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo non potrà essere utilizzata per sopperire stabilmente a carenze di organico; che la delegazione sindacale abilitata alla contrattazione decentrata deve essere informata sul numero, i motivi e la durata dei contratti;

PRESO ATTO che in data 15 settembre 2000 è stata informata la delegazione sindacale, abilitata alla contrattazione integrativa, della intenzione di procedere alla sperimentazione del lavoro temporaneo;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2055 del 3/10/2000 ad oggetto "Fornitura di lavoro temporaneo ai sensi della legge 196/1977 e fornitura di attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 469/97. Istituzione fase sperimentale." che da mandato al Direttore del Dipartimento Risorse e Sistemi di adottare tutti gli atti ed i provvedimenti relativi, tra l'altro alla attivazione della summenzionata legge 196/97, istituendo, a tal fine, una fase sperimentale che avrà termine il 31 dicembre 2001;

VISTA la determinazione del Dipartimento Risorse e Sistemi n.1783 del 26/10/2000, così come rettificata con determinazione n. 1846 del 7/11/2000; con la quale vengono attivate, in attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 2055/2000, le procedure per dare attuazione alla fase sperimentale per la fornitura di lavoro temporaneo ed approvando, nel contempo uno schema di convenzione con il quale, nella fase sperimentale, e tenuto conto dell'offerta presentata dall'impresa "Obiettivo Lavoro - Società di fornitura di lavoro temporaneo Soc. Coop. a r. l." peraltro affidataria di analogo incarico presso il Comune di Roma, stabiliva di procedere, in via sperimentale, alla stipula con detta impresa, di apposita convenzione;

VISTA la convenzione per la Fornitura di Lavoro Temporaneo sottoscritta in data 10 novembre 2000 tra la Regione Lazio e "Obiettivo Lavoro - Società di Fornitura di Lavoro Temporaneo Soc. Coop. a r. l.";

VISTO l'art. 7 della suddetta convenzione con il quale viene stabilito che la stessa avrà la durata di un anno dalla data di sottoscrizione;

VISTA, inoltre, la determinazione n.2093 del 26.10.2001, con cui è stata prorogata la convenzione tra la Regione Lazio e "Obiettivo Lavoro - Società di Fornitura di Lavoro Temporaneo Soc. Coop. a r. l." sino al 31.12.2001

CONSIDERATO altresì che, a tutt'oggi, l'impresa Obiettivo Lavoro - Società di fornitura di lavoro temporaneo Soc. Coop. a r. l. ha dimostrato esperienza ed operatività sul territorio, rispettando quanto in convenzione e fornendo lavoratori aventi le professionalità richieste;

VISTA la determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse e Sistemi n.2269 del 19.11.2001 con la quale viene indetta la gara d'appalto per la fornitura di lavoro temporaneo;



VALUTATO che le attuali esigenze di personale con contratto di lavoro temporaneo (Ambiente e Protezione Civile ed Acquedotti) rendono necessario, ed urgente, prorogare tale convenzione in attesa dell'ultimazione delle procedure di gara, già bandita, per il predetto nuovo affidamento è ferme restando tutte le altre condizioni di cui alla convenzione sottoscritta in data 10 novembre 2000;

VISTA la nota assunta al protocollo n. 09/3A del 11.12.2001 con la quale la suddetta Soc. Coop. a r.l. rappresenta la propria disponibilità a proseguire, alle stesse condizioni della convenzione sottoscritta in data 10 novembre 2000, sino al 30.4.2002 e comunque non oltre la data di stipula del nuovo contratto di fornitura con la Società vincitrice dell'appalto di servizi bandito;

ALL' UHAKHITA  
DELIBERA

- Di autorizzare, per i motivi di cui alle premesse che qui si intendono integralmente richiamati, la proroga sino al 30.4.2002 e comunque non oltre la data di stipula del nuovo contratto di fornitura con la Società vincitrice dell'appalto di servizi bandito con determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse e Sistemi n.2269 del 19.11.2001, la convenzione sottoscritta in data 10 novembre 2000 tra la Regione Lazio e "Obiettivo Lavoro - Società di Fornitura di Lavoro Temporaneo Soc. Coop. a r. l. con sede in Milano, Via Fabio Filzi n. 27, ferme restando tutte le altre condizioni stabilite nella stessa convenzione;
- Di demandare al Direttore del Dipartimento Risorse e Sistemi ad adottare gli atti conseguenti di propria competenza.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



17 DIC. 2001